



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3544 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVO AL RINNOVO CON MODIFICA DELL'ATTIVITA DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN VIA CASAI DEL TAU 54 A PORTOGRUARO. REVOCA DETERMINA N. 79839 DEL 20.09.2017 E RILASCIO NUOVO PROVVEDIMENTO

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. il D.lgs 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE che apporta modifiche al titolo III della parte II del D.lgs 152/06 in merito ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art.23 c.2 che dispone l'applicazione della normativa previgente per i procedimenti di verifica di via pendenti alla data del 16 maggio 2017;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA
 - l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- ix. l'art. 146 del D.lgs n. 42/2004;

Premesso che:

- i. con istanza, acquisita agli atti con prot. n. 37850 del 02/05/2017, la ditta F.Ili Demo Costruzioni S.r.l., con sede legale in Portogruaro, Via Casai del Taù 54, ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rinnovo con modifica dell'attività di recupero rifiuti.;
- ii. Con determina protocollo n. 79839 del 20.09.2017 il dirigente del servizio Ambiente ha rilasciato il provvedimento di non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in parola;

Rilevato che per mero errore materiale, dovuto a problemi di natura informatica, nella determinazione n. 79839 del 20.09.2017 non è stata riportata l'instestazione del servizio Ambiente della Città metropolitana di Venezia né il dirigente che ha firmato l'atto e che pertanto risulta necessario procedere alla revoca della stessa e sua sostituzione con nuova determina;

Ritenuto quindi di rilasciare un nuovo provvedimento correttamente riformulato;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lett. zb) e al punto 8 lettera t e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 17.05.2017 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. in data 19.06.2017 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota prot. n. 57076 del 28.06.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 67512 del 02.08.2017;
- iii. Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 48939 del 05.06.2017 è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in cui non si ravvisa la necessità di sottoporre a VIA il progetto in parola. Evidenzia tuttavia che la realizzazione di tutte le opere connesse all'ampliamento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. il Comitato VIA nella seduta del 11.09.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 79251 del 19.09.2017;
- vii. con numero di serie 011605371852238 del 08.02.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 37850 del 02/05/2017 e relativo al rinnovo con modifica dell'attività di recupero rifiuti ubicato in via Casai del Taù 54 a Portogruaro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 79251 del 19.09.2017, che fa parte integrante della presente determinazione.
 - a) In merito alla barriera antirumore prevista dal progetto, si chiede che venga presentato alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav, **entro 60 giorni** dal ricevimento della presente, uno studio dettagliato che riporti il corretto dimensionamento delle strutture previste e la scelta dei materiali più idonei o l'adozione di soluzioni tecniche alternative con analoga o superiore efficacia.
 - b) A lavori conclusi e con impianto a regime dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni per la verifica del rispetto dei limiti acustici in corrispondenza degli stessi punti individuati per la valutazione di

impatto acustico. Gli esiti di tale verifica dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Venezia **entro 30 giorni** dall'effettuazione della campagna.

- c) Le attività che prevedono interventi di manutenzione e/o piantumazione, di specie arboree dovranno rispettare le previsioni del vigente Regolamento del verde del Comune di Portogruaro, e dovranno essere preventivamente trasmesse al comune.
 - d) A lavori conclusi e con l'attività a regime dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav i risultati delle analisi dei campioni prelevati allo scarico delle acque trattate in uscita dall'impianto di depurazione.
 - e) L'esecuzione di tutte le opere connesse all'ampliamento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004.
2. di revocare la determina protocollo n. 79839 del 20.09.2017 e di sostituirla con la presente.
 3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo con modifica dell'attività di recupero rifiuti esercitata presso l'impianto di via Casai del Tau'54, acquisito agli atti con protocollo n. 37850 del 02/05/2017.
 4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
 5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
 6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 14/09/2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
 7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
 8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta F.Ili Demo Costruzioni S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Portogruaro, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
 9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

